

S T A T U T O dell'Associazione di volontarietà **Camper Club Orsa Maggiore - ODV**

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una libera Associazione, con durata illimitata, denominata "CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE - ODV".

L'Associazione non ha scopo di lucro e può aderire ad altre associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, purché queste abbiano fini analoghi a quanto previsto nel successivo articolo 3.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede a Casalecchio di Reno (Bologna) in via del Fanciullo n. 6.

Articolo 3) Finalità

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli ricreazionali;
- b) favorire lo scambio d'esperienze, sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
- c) organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d) favorire i rapporti fra Soci e sviluppare le proposte da loro avanzate, aiutandoli ad organizzare incontri nei luoghi di residenza, favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
- e) organizzare, sostenere e partecipare ad iniziative con finalità umanitarie, di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche, aziende, riviste, operatori del settore, al fine di favorirne l'incontro con i Soci e la maggiore diffusione possibile della vita in camper;
- g) favorire la socializzazione attraverso l'organizzazione di viaggi e raduni e partecipare ad eventi culturali anche attraverso la pubblicazione di un notiziario;
- h) collaborare con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali, di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo anche per la costruzione di aree di sosta;
- i) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente affini od accessorie.

Articolo 4) Patrimonio

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione i beni mobili ed immobili di cui essa è proprietaria e tutti gli altri valori di cui ha piena disponibilità.

Articolo 5) Entrate

Per conseguire le sue finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti straordinari effettuati dai fondatori e dagli altri aderenti;
- b) quote associative;
- c) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- d) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- e) elargizioni liberali e lasciti;
- f) beni donati da Soci;
- g) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- h) sovvenzioni da Enti Pubblici.

Articolo 6) Iscrizione

L'iscrizione al "CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE - ODV" è aperta a tutti i campeggiatori possessori o utilizzatori di veicoli ricreazionali.

Chi intende aderire all'Associazione, deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta contenente la dichiarazione di condivisione delle finalità che la stessa si propone e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamento.

Ogni aderente all'Associazione può notificare in qualsiasi momento, per iscritto, la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.

Articolo 7) Accettazione

Per l'accettazione delle domande è competente il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 8) Soci

L'iscrizione garantisce al Socio maggiore d'età il diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

I Soci si dividono in Ordinari e Familiari:

- è Socio Ordinario la persona maggiorenne che sottoscrive la domanda d'iscrizione, accetta il presente Statuto, il Regolamento e le delibere emanate dagli Organi dell'Associazione, partecipa alle Assemblee e può essere chiamato a ricoprire una carica sociale;

- è Socio Familiare il coniuge o altra persona indicata dal Socio Ordinario, del quale ha gli stessi diritti.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza nei diritti spettanti agli stessi.

Ogni Socio può offrire spontaneamente e gratuitamente beni, servizi e contributi finanziari per un migliore andamento dell'Associazione.

Il Socio che non ha versato la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno, è considerato moroso e può perdere la qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni.

Articolo 9) Organi Sociali

Gli Organi Sociali del "CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE" sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- f) Il Fiduciario;

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 10) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta di tutti gli aderenti all'Associazione, ivi compresi i soci familiari di cui all'art. 8 del presente Statuto, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo dell'anno in corso, entro il 31 marzo dello stesso.

Essa inoltre:

- a) elegge, con un'unica votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo.
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) esamina l'andamento dell'attività sociale;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le eventuali successive modifiche;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa per l'anno successivo su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, in ogni modo denominati, e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- h) delibera sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma straordinaria;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio, pure in forma straordinaria.

L'Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne fa richiesta almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata per iscritto mediante invito, spedito per posta ordinaria o per posta elettronica o a mezzo fax, ad ogni Socio avente diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà l'Assemblea. Dovrà pure figurare l'avviso di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci, sia in forma ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Socio designato dalla stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, a sua volta designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario.

Ogni aderente all'Associazione (sia esso socio ordinario o socio familiare) ha diritto ad un voto, esercitabile, solo se è in regola con il pagamento della quota associativa, anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Consigliere, o dipendente dell'Associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto anche a mezzo servizio postale (raccomandata, posta prioritaria e posta ordinaria), o per posta elettronica o a mezzo fax, inviando al socio fiduciario nominato dal consiglio direttivo, ed in caso d'impedimento temporaneo, revoca o rinuncia, al sostituto con le modalità stabilite dal relativo Regolamento, le schede di votazione con apposita appendice contenente i dati del socio votante da separare al momento della votazione e da consegnare alla Commissione Elettorale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

I Consiglieri devono essere iscritti all'Associazione e non avere cariche elettive in altre associazioni di pari caratteristiche; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: il Presidente ed un Vice Presidente; il Tesoriere può essere anche un Socio non Consigliere.

Il Tesoriere deve predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. e dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle determinazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea medesima.

In particolare può:

- a) deliberare circa l'indirizzo e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre il Regolamento riguardante lo svolgimento dei servizi per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
- e) compiere atti di amministrazione ordinaria riguardo agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea dei Soci;
- f) mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
- g) nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti e rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.
- h) Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Inoltre ha il compito di:

- preparare, al termine del proprio mandato, elenco dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo comprendente un numero di nominativi almeno doppio di quelli dei Consiglieri da eleggere;
- proporre all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del rendiconto, l'entità delle quote associative e delle spese d'iscrizione;
- curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi internazionali, nazionali, regionali o locali, aventi finalità simili a quelle previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre quinti dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. Non è ammessa delega fra i Consiglieri.

Si rende possibile avere le riunioni in collegamento Web con le stesse modalità di quelle normali.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio delibera, nell'ambito delle sue competenze, a maggioranza relativa. In caso di parità in due votazioni consecutive, al terzo scrutinio decide il voto di chi lo presiede.

-

Articolo 12) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

In casi d'urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sottoponendoli appena possibile al Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina un Segretario Amministrativo, un Segretario Operativo anche fra i Soci non Consiglieri. Il Presidente può conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Socio competente od a professionista di fiducia.

Articolo 13) Segretario Amministrativo, Segretario Operativo.

Il Segretario Amministrativo deve occuparsi della parte riguardante il tesseramento e la tenuta dei libri sociali e deve operare in stretta collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere.

Il Segretario Operativo deve occuparsi dello svolgimento della vita associativa coordinando le varie attività.

Tutti possono essere revocati dal Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Se non Consigliere, sia il Segretario Amministrativo sia il Segretario Operativo, non hanno diritto di voto.

Articolo 14) Fiduciario incaricato della ricezione dei voti a mezzo del servizio postale o posta elettronica.

Vengono entrambi nominati dal consiglio direttivo prima dell'assemblea ordinaria indetta per l'elezione degli organi statutari., e forniscono in tempo utile il nominativo ai soci affinché possano esercitare il voto nei modi indicati dall'art. 8 del presente statuto.

Il fiduciario rimane in carica tre anni.

Il Fiduciario partecipa alle operazioni di voto in luogo del socio assente da cui ha ricevuto le schede di voto con le modalità sopra descritte, inserendo direttamente ciascuna scheda nella relativa urna e consegnando l'appendice separata dalla scheda medesima alla Commissione Elettorale eletta per le operazioni di votazione delle cariche sociali.

E' tenuto al segreto per quanto riguarda la provenienza dei singoli voti e risponde della violazione di tale obbligo davanti al Consiglio Direttivo in carica.

Tale incarico è rinunciabile prima della scadenza ed è revocabile da parte del Consiglio Direttivo, per violazione dell'obbligo di segretezza o per altre gravi violazioni. Può essere anche revocato dal Consiglio Direttivo per oggettiva impossibilità di assolvere all'incarico con la dovuta diligenza e continuità.

In caso di rinuncia o di revoca il Consiglio Direttivo assegna provvisoriamente l'incarico ad un Sostituto.

In caso di impedimento temporaneo giustificato per iscritto, il Fiduciario non decade dall'incarico e le sue funzioni vengono esercitate provvisoriamente dal Sostituto, su apposito incarico attribuito dal Consiglio Direttivo.

Il Sostituto, nel caso in cui ne venga appositamente investito dal socio votante, svolge anche una funzione di verifica della corrispondenza delle preferenze espresse nelle schede inviate al fiduciario a quelle risultanti dalle schede a lui stesso inviate dal socio, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento delle Elezioni.

Articolo 15) Bilanci

Non esiste obbligo di presentazione di Bilancio, ma per uso e consultazione viene redatto un riepilogo delle spese e degli incassi relativi all'anno in corso.

Tale rendiconto viene presentato ai soci durante un'Assemblea che si terrà ogni anno entro il 31 marzo.

Articolo 16) Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Articolo 17) Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti dei componenti e con deliberazione di almeno tre quarti dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvedendo nello stesso tempo alla nomina del Liquidatore e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 18) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto, di comune accordo, dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 19) Norme transitorie

Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

(Aggiornato come ODV nell'Ottobre 2020)